

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

289 – 27643 / 2016

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 47-7393 DEL 6/3/2014 E S.M.I. –
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS.
152/2006 E S.M.I..**

SOCIETÀ: Ambienthesis S.p.a.

SEDE LEGALE: Via Cassanese n. 45 – 20090 Segrate (MI)

SEDE OPERATIVA: Strada Grugliasco Rivalta s.n. – 10043 Orbassano (TO)

P.IVA: 02248000248

POS. n. 015817

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 47-7393 del 6/3/2014 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Società Sadi Servizi Industriali S.p.a., ora Ambienthesis S.p.a., relativamente alla piattaforma polifunzionale di gestione rifiuti di Strada Grugliasco Rivalta s.n., nel Comune di Orbassano. Nel provvedimento sono individuate le condizioni e prescrizioni cui il gestore deve attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata e sono stabiliti i limiti di emissione per la singole matrici ambientali interessate;
- in data 1 gennaio 2015, per effetto della L. 56/2014, la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere da tale data;
- con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.T.) n. 51-12046 del 21/4/2015, l'AIA è stata aggiornata relativamente ad alcuni aspetti non sostanziali comunicati dal gestore con le modalità previste dall'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2-2715 del 15/1/2016, è stato emanato nei confronti della Società Ambienthesis S.p.a. un provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 29 *decies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il provvedimento si è reso necessario in seguito al riscontro da parte di ARPA di un superamento dei limiti alle emissioni in atmosfera derivanti dal camino identificato con la sigla E1 e relativamente al parametro C.O.T. (Composti Organici Totali). Nel provvedimento di diffida è stato richiesto al gestore di effettuare gli approfondimenti necessari ad accertare le cause del superamento ed a proporre eventuali interventi correttivi sia tecnici che gestionali;
- con nota del 23/3/2016, di prot. C.M.T. n. 37751, la Società ha trasmesso la relazione tecnica contenente gli esiti degli approfondimenti svolti, dichiarando la propria volontà di procedere all'attuazione di un programma di evoluzione tecnologica degli impianti di trattamento aeriformi

consistente in sintesi:

- nella razionalizzazione dei flussi degli aeriformi captati dalla rete di aspirazione di stabilimento;
- nell'introduzione di un sistema di ossidazione termica a sostituzione e completamento dei presidi di abbattimento già esistenti sul camino denominato E1;
- nell'implementazione dell'impianto di abbattimento a servizio del camino denominato E2.

Nella relazione la Società si è impegnata a trasmettere apposita comunicazione di modifica dell'AIA vigente entro il 30/6/2016;

- in data 29/6/2016, con nota di prot. C.M.T. n. 80820 del 30/6/2016, la Ambienthesis S.p.a. ha trasmesso una comunicazione ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., allegando una proposta di riqualificazione delle reti di aspirazione a servizio dello stabilimento e dei presidi di abbattimento delle emissioni in atmosfera esistenti;
- con nota del 5/7/2016, di prot. C.M.T. n. 82592, il Servizio in intestazione ha comunicato alla Ambienthesis S.p.a. che le modifiche proposte sono non sostanziali, in quanto costituiscono interventi migliorativi dei presidi ambientali esistenti e non comportano l'aumento della potenzialità dell'impianto. Con la stessa nota è stato, pertanto, comunicato l'avvio del procedimento volto all'aggiornamento dell'AIA rilasciata, come previsto all'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., dando atto dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 25/7/2016, con nota di prot. C.M.T. n. 90628, è stato richiesto alla Società di trasmettere documenti integrativi a quanto allegato alla comunicazione del 5/7/2016, di prot. C.M.T. n. 82592, ritenuti indispensabili alla conclusione dell'istruttoria finalizzata all'aggiornamento dell'AIA rilasciata. In considerazione dell'entità degli approfondimenti richiesti, l'ufficio scrivente ha assegnato il termine di sessanta giorni per la consegna della documentazione integrativa di cui trattasi;
- in data 23/9/2016, con nota di prot. C.M.T. n. 110680, la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la nota sopra richiamata;
- in data 3/10/2016, con nota di prot. C.M.T. n. 114227, il Servizio in intestazione ha richiesto ad ARPA, Dipartimento di Torino, e al Servizio Qualità dell'Aria della Città Metropolitana di Torino di esprimersi in merito alla proposta progettuale alla luce della documentazione integrativa trasmessa da Ambienthesis S.p.a.;
- in data 5/10/2016, la Società ha trasmesso via email un documento di rettifica e precisazione della documentazione presentata in data 3/10/2016 di prot. C.M.T. 114227;
- con nota del 13/10/2016 di prot. C.M.T. n. 119557, l'ARPA ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla proposta progettuale dell'azienda. Nel parere, ARPA si è espressa a favore delle modifiche proposte ed ha fornito alcune indicazioni di cui tenere conto nella redazione del provvedimento autorizzativo;
- in data 20/10/2016 con nota di prot. n. 122360, il Servizio Qualità dell'Aria della Città

Metropolitana di Torino ha trasmesso la propria proposta di prescrizioni da inserire nel provvedimento di aggiornamento;

PREMESSO inoltre che:

- in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014, l'art. 29 *ter* comma 1 lett. m del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, il gestore ha l'obbligo di elaborare prima della messa in esercizio o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione una relazione di riferimento, così come definita all'art. 5 comma 1 lett. *v-bis* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con il Decreto 272/2014, il MATTM ha reso note le modalità di conduzione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento. Su richiesta dell'Ente scrivente, la Ambienthesis ha trasmesso apposita relazione di verifica redatta secondo i criteri stabiliti dall'allegato 1 del D.M. n. 272/2014, con nota del 7/7/2015 di prot. C.M.T. n. 98922 del 8/7/2015;

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche comunicate dalla Ambienthesis S.p.a. relativamente alla propria installazione di Strada Grugliasco Rivalta s.n., si configurano come varianti non sostanziali. Si tratta, infatti, di interventi finalizzati alla riqualificazione dei presidi di trattamento degli aeriformi di cui la piattaforma è dotata, per migliorarne ulteriormente le prestazioni ambientali. Non è previsto, inoltre, l'aumento della potenzialità dell'impianto che resta quella fissata nell'AIA vigente;
- le modifiche proposte consistono nella razionalizzazione delle reti di aspirazione degli aeriformi presenti in stabilimento e nel potenziamento dei sistemi di abbattimento, attraverso la sostituzione dell'esistente impianto di trattamento ad umido (scrubber a triplo stadio seguito da uno stadio di filtrazione su carbone attivo) a servizio del camino E1, con un ossidatore termico rigenerativo (Regenerative Thermal Oxydiser RTO) e l'implementazione dell'impianto di abbattimento a servizio del camino E2 attraverso l'aggiunta di uno stadio ad umido.

L'istruttoria tecnico amministrativa effettuata dal Servizio in intestazione, congiuntamente al Servizio Qualità dell'Aria della C.M.T. e all'ARPA Dipartimento di Torino, ha evidenziato quanto segue:

Finalità degli interenti e rispondenza alle BAT di settore

- l'obiettivo delle modifiche proposte è quello di migliorare le prestazioni ambientali della piattaforma, in particolare riducendo ulteriormente l'impatto delle emissioni da essa derivanti compreso quelle odorigeno. Nonostante nell'arco temporale di vigenza dell'AIA sia stato accertato da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo un solo superamento dei limiti fissati in autorizzazione per gli aeriformi emessi dal camino E1, dagli approfondimenti effettuati dalla Società e da ARPA, è emerso che tali emissioni, pur essendo caratterizzate da un ridotto contenuto di inquinanti, possono avere un impatto odorigeno non trascurabile, dovuto al fatto che molte delle sostanze emesse hanno una soglia di rilevabilità olfattiva molto bassa e quindi risultano percepibili a concentrazioni molto piccole. La Società ha, quindi, proposto di intervenire

strutturalmente sugli impianti di abbattimento sostituendo i dispositivi presenti sul camino E1, con un RTO;

- L'RTO è una tecnologia contemplata come BAT nel BRef Europeo di riferimento "*Waste treatment industries – August 2006*". In particolare la BAT 70 prevede di ridurre le emissioni di odore da impianti di trattamento meccanico biologico di rifiuti sino ad un range compreso tra 500 e 6000 OU_E/m^3 , attraverso il contenimento delle emissioni diffuse ed attraverso l'impiego di un RTO. Per quanto riguarda l'efficacia di rimozione dei Composti Organici Totali (COT), il confronto tra le varie tecniche di abbattimento contenuto del documento europeo mostra come, rispetto ad altre tecniche, l'RTO sia caratterizzato da una buona flessibilità, una buona resa di abbattimento e *cross-media effects* accettabili. Le modifiche proposte dalla Società sono, quindi, in linea con quanto previsto dai documenti Europei cui si deve far riferimento in attesa dell'emanazione delle *BAT-conclusions*. Rispetto al sistema di abbattimento attualmente in uso, l'RTO dovrebbe essere maggiormente efficace nell'eliminazione degli inquinanti responsabili delle emissioni odorigene, in quanto la resa di rimozione non è influenzata dalle proprietà chimiche delle sostanze emesse;
- la Società ha effettuato una valutazione costo beneficio ambientale delle varie opzioni possibili, confrontandone le prestazioni ambientali e i costi. Dal punto di vista economico, sulla base delle valutazioni della Società, emerge che i costi di esercizio dell'RTO sono influenzati dal quantitativo di combustibile ausiliario (metano) da utilizzare per mantenere la temperatura di processo, ma sono confrontabili con quelli dell'impianto attuale che ha comunque costi di gestione elevati imputabili principalmente alla necessità di sostituire frequentemente i carboni attivi;
- le BAT da 35 a 41 del BRef Waste Treatment, già applicate sull'attuale installazione, vengono ulteriormente implementate dalle modifiche proposte dalla Società. La BAT 35 che prevede di collettare i sistemi che costituiscono l'installazione ad un idoneo sistema di abbattimento e la BAT 36 che prevede di impiegare un sistema di estrazione forzata specialmente in processi che prevedono la movimentazione di liquidi volatili, sono implementate tramite la razionalizzazione delle reti di aspirazione già presenti in stabilimento. La BAT 39, invece, che prevede l'utilizzo di un sistema di pretrattamento dedicato in caso di emissioni particolarmente concentrate è implementata tramite l'introduzione di uno scrubber a servizio delle vasche VS02 e VS03 e di un apposito sistema di lavaggio ad umido per la sezione di riduzione dei cromati e ossidazione dei cianuri. Tali strutture, sebbene impiegate in modo saltuario, secondo le valutazioni dell'azienda, determinano un contributo quali-quantitativo che giustifica l'adozione di un sistema separato di trattamento. Tutti gli interventi proposti sono, quindi in linea con le BAT di settore.
- Per quanto riguarda il camino E2, a servizio del capannone di inertizzazione solidi, la Società ha proposto una redistribuzione dei flussi di aria aspirate dalle due diverse porzioni del capannone, che verrebbe compartimentato in due aree tramite la realizzazione di una parete divisoria che separi l'area di miscelazione/stabilizzazione da quella di inertizzazione. La arie aspirate, in funzione della tipologia di inquinanti in esse contenute, sono avviate, rispettivamente, all'impianto E1 ed all'impianto E2. Il sistema di abbattimento asservito a quest'ultimo, viene implementato mediante l'introduzione di una torre di lavaggio ad acqua, per l'abbattimento dell'ammoniaca residua presente nelle emissioni. Questa nuova configurazione sostituisce le modifiche progettuali a suo tempo proposte dalla Società e approvate con D.D. n. 235-43276 del

22/11/2010. Anche tali interventi, che prevedono un trattamento differenziato delle arie in funzione delle caratteristiche degli inquinanti in esse contenuti, sono in linea con le BAT di settore;

- la Società, a seguito dell'analisi delle esigenze energetiche dell'installazione ha previsto l'installazione di un gruppo di trigenerazione (per la produzione di energia elettrica, acqua calda e fredda) a servizio dell'intera piattaforma polifunzionale. Questa previsione progettuale consentirà di ridurre sensibilmente le spese energetiche. Quanto proposto è in linea con le BAT di settore in particolare con la BAT 21 che prevede di incrementare continuamente l'efficienza energetica dell'installazione attraverso un uso il più possibile razionale dell'energia.

Aspetti realizzativi ed edilizi.

- L'RTO verrà collocato su di una platea realizzata nell'area adiacente quella dove è collocato l'impianto di abbattimento E1 esistente. Viste le problematiche di cedimenti del terreno verificatesi in passato a causa delle caratteristiche geotecniche del materiale di rinterro, è stato chiesto alla Società di trasmettere i dettagli costruttivi della platea e di effettuare le verifiche geotecniche ritenute necessarie per garantire la realizzazione di un manufatto stabile nel tempo ed evitare l'instaurarsi di cedimenti differenziali, specie nelle zone di giunzione tra la platea esistente e quella di nuova realizzazione che potrebbero compromettere l'integrità delle strutture realizzate a scavalco. Con la documentazione integrativa del 23/9/2016, di prot. C.M.T. n. 110680, la Ambienthesis S.p.a. ha trasmesso una relazione tecnica a firma di professionista abilitato che descrive gli accorgimenti adottati per garantire la stabilità della platea ed il suo corretto funzionamento in fase di esercizio;

- la Società ha dichiarato di voler procedere separatamente all'acquisizione dei titoli edilizi necessari per la realizzazione della platea, di competenza del Comune di Orbassano, preliminarmente all'inizio lavori. Il presente provvedimento non costituisce, quindi, titolo abilitativo dal punto di vista edilizio: tuttavia, in recepimento di quanto dichiarato dal professionista incaricato dalla Società si ritiene opportuno indicare alcune prescrizioni che il gestore dovrà rispettare durante la realizzazione delle opere a progetto, fermo restando quanto sarà autonomamente prescritto dal Comune di Orbassano;

Aspetti tecnico – impiantistici e amministrativi

- in fase istruttoria si è prestata molta attenzione ai parametri di processo (temperatura e tempo di residenza in camera di combustione), chiedendo garanzie progettuali in merito al loro mantenimento a valori tali da scongiurare il rischio di formazione di micro-inquinanti organici, nel flusso di aria derivante dal trattamento e quindi emesso in atmosfera. In merito, in recepimento delle osservazioni del Servizio scrivente, la Società ha fissato la temperatura di esercizio dell'RTO a 850 °C per un tempo di residenza superiore a 1 secondo. Tali parametri di progetto, se correttamente mantenuti, offrono sufficienti garanzie in ordine all'assenza di micro-inquinanti organici nel flusso emesso. Per verificare in fase operativa il corretto mantenimento delle condizioni di esercizio, come suggerito da ARPA nel proprio parere del 13/10/2016 di prot. C.M.T. n. 119557, si ritiene opportuno prevedere il rilevamento periodico dei micro-inquinanti organici nel flusso emesso. Come suggerito da ARPA si fissa una frequenza di rilevamento semestrale per il primo anno e annuale per gli anni successivi. Per quanto riguarda gli altri parametri previsti nel

quadro emissioni si ritiene congruo fissare una frequenza di rilevamento annuale, anche in considerazione del fatto che è previsto un controllo in continuo dei Composti Organici Totali sui camini E1 ed E2;

- il proponente ha indicato posizione e numero delle sonde per il monitoraggio della temperatura nella camera di combustione dell’RTO. A ulteriore verifica del mantenimento della temperatura al valore stabilito, in ogni parte della camera di combustione, si ritiene opportuno prescrivere che vengano aggiunte altre due sonde per il rilevamento della temperatura nei punti laterali della camera, in recepimento dell’osservazione di ARPA sulla necessità di garantire il corretto mantenimento delle condizioni di esercizio;
- il proponente ha individuato specifiche modalità di funzionamento dell’impianto in condizioni diverse dal normale esercizio. In caso di manutenzione programmata dell’RTO, infatti, è prevista la limitazione delle attività di stabilimento e la riduzione delle portate aspirate: il trattamento delle arie provenienti dalle sezioni la cui attività non può essere sospesa (ad es. impianto chimico-fisico-biologico) sarà comunque assicurato dal un sistema di filtrazione a carboni attivi, dimensionato secondo le migliori tecniche disponibili. In merito ARPA ha espresso parere favorevole, raccomandando di mettere a punto uno specifico protocollo di gestione;
- è prevista l’installazione di un gruppo di trigenerazione di potenza termica pari a circa 1500 kWt. Le emissioni derivanti da tale gruppo non sono soggette ad autorizzazione secondo quanto stabilito dall’art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: non viene superata, infatti, la potenza termica di 3MWt di cui al punto 1 lett. dd, parte prima dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Obbligo di redazione della relazione di riferimento.

- Dalla relazione di screening emerge che, pur essendo utilizzante sostanze pericolose pertinenti ai fini della verifica, presso il sito sono adottate misure di protezione in grado di annullare o ridurre al minimo il potenziale rischio di contaminazione da parte di tali sostanze. L’azienda, sulla base di tali valutazioni, ha dichiarato di non essere soggetta all’obbligo di redazione della relazione di riferimento: si prende atto, in merito, di quanto dichiarato dall’azienda e si rammenta che in caso di modifiche è onere del gestore procedere ad una nuova verifica.

RILEVATO che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l’adozione del presente provvedimento, l’art. 29 *nonies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l’interruzione dei termini disposta all’art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- ai fini dell’adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto delle modifiche comunicate dalla Ambienthesis S.p.a. con nota del 29/6/2016, di

prot. C.M.T. n. 80820 del 30/6/2016, e consistenti in sintesi nella razionalizzazione della rete di aspirazione a servizio della piattaforma e nell'implementazione dei presidi di abbattimento degli aeriformi provenienti dagli impianti;

▪ aggiornare, conseguentemente, l'AIA rilasciata con D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014 e s.m.i. come nel seguito specificato:

- sostituendo interamente la sezione 5 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA di detto provvedimento con quanto riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto. Sino alla messa in esercizio degli impianti nella configurazione progettuale cui si riferisce il presente provvedimento, valgono le prescrizioni contenute nell'AIA vigente;

- modificando la sezione 6 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E TRASMISSIONE DATI dell'AIA con quanto riportato nell'allegato al presente atto. Tali modifiche si rendono necessarie per rendere il contenuto dell'AIA coerente con le variazioni intervenute ad opera del presente provvedimento;

▪ dare atto che la Società provvederà autonomamente ad acquisire i titoli abilitativi dal punto di vista edilizio per la realizzazione delle opere proposte, preliminarmente all'inizio lavori. Il presente provvedimento non costituisce, pertanto, titolo abilitativo dal punto di vista edilizio;

▪ individuare alcuni adempimenti specifici cui il gestore dovrà adempiere preliminarmente alla realizzazione dei lavori ed alla messa in esercizio dei nuovi impianti, nonché un termine per l'ultimazione dei lavori;

▪ far salvo in ogni altra parte il contenuto dell'AIA n. 47-7393 del 6/3/2014 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di prendere atto delle modifiche comunicate dalla Ambienthesis S.p.a. con nota del 29/6/2016, di prot. C.M.T. n. 80820 del 30/6/2016, e consistenti in sintesi nella razionalizzazione della rete di aspirazione a servizio della piattaforma e nell'implementazione dei presidi di abbattimento degli aeriformi provenienti dagli impianti;
2. di aggiornare, conseguentemente, l'AIA rilasciata con D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014 e s.m.i. come nel seguito specificato:
 - sostituendo interamente la sezione 5 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA di detto provvedimento con quanto riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto. Sino alla messa in esercizio degli impianti nella configurazione progettuale cui si riferisce il presente provvedimento, valgono le prescrizioni contenute nell'AIA vigente;
 - modificando la sezione 6 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E TRASMISSIONE DATI dell'AIA con quanto riportato nell'allegato al presente atto. Tali modifiche si rendono necessarie per rendere il contenuto dell'AIA coerente con le variazioni intervenute ad opera del presente provvedimento;
3. di dare atto che la Società provvederà autonomamente ad acquisire i titoli abilitativi dal punto di vista edilizio per la realizzazione delle opere proposte, preliminarmente all'inizio lavori. Il presente provvedimento non costituisce, pertanto, titolo abilitativo dal punto di vista edilizio;
4. di individuare alcuni adempimenti specifici cui il gestore dovrà adempiere preliminarmente alla realizzazione dei lavori ed alla messa in esercizio dei nuovi impianti, nonché un termine per l'ultimazione dei lavori;
5. di far salvo in ogni altra parte il contenuto dell'AIA n. 47-7393 del 6/3/2014 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 21/10/2016

RM

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo GUERRINI)

Il presente file sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'archivio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 21 Ottobre 2016

dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del Servizio

ADEMPIMENTI SPECIFICI

1.1) la data di inizio lavori approvati con il presente provvedimento dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni all'Ente Scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino e al Comune di Orbassano. Alla comunicazione di inizio lavori deve essere allegata la seguente documentazione:

- estremi del permesso a costruire o di altro titolo abilitativo edilizio necessario per la realizzazione delle opere previste a progetto;
- cronoprogramma dei lavori, che dovrà essere aggiornato tempestivamente in caso di variazioni, contenente il dettaglio delle fasi realizzative e gli accorgimenti tecnici e gestionali che verranno adottati per garantire anche in fase di costruzione il convogliamento ed il trattamento delle emissioni derivanti dall'installazione;

1.2) nella progettazione esecutiva, il proponente dovrà tenere conto delle azioni di mitigazione degli effetti dei cedimenti del terreno su cui verranno realizzate le opere previste a progetto, individuate nella documentazione tecnica integrativa di cui alla nota del 23/9/2016, di prot. C.M.T. n. 110680. A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore nella documentazione sopra menzionata, si prescrive quanto di seguito specificato:

- in coincidenza dell'interfaccia tra le pavimentazioni esistenti e quelle in progetto, si dovranno prevedere giunti flessibili per le condotte in attraversamento. Questi giunti dovranno essere in grado di assorbire eventuali rotazioni del tratto di tubazione a scavalco tra la nuova platea e la pavimentazione esistente;
- all'interno della platea dovrà essere prevista una predisposizione per rendere possibile la realizzazione di micropali in grado di legarsi alla pavimentazione ed annullare i cedimenti, ciò in funzione del tipo e delle caratteristiche geotecniche riscontrate in fase di scavo;
- nel caso in cui, nella zona di intervento, si riscontrino spessori dello strato superficiale inferiore a 3 metri, si dovrà procedere con la rimozione dei terreni poco consistenti ed al rinterro compattato con materiale misto di cava per uno spessore tale da ricostituire le ipotesi assunte per i calcoli strutturali. Si rammenta che la gestione delle terre e rocce da scavo deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia;

1.3) la data di fine lavori dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni all'Ente Scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Orbassano. Entro il termine di trenta giorni dalla data di fine lavori dovrà essere trasmessa apposita relazione di collaudo delle opere realizzate, a firma di tecnico abilitato ed iscritto a competente Ordine o Collegio. La relazione dovrà, inoltre, contenere un P&I degli impianti nuovi o modificati, in cui sia riportata in dettaglio tutta la strumentazione di controllo;

1.4) per la messa in esercizio degli impianti vale quanto disposto nella sezione "PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA";

1.5) prima della messa in esercizio degli impianti dovrà essere effettuata una valutazione del rischio incendio derivante dagli impianti di nuova realizzazione. Nel caso in cui da tale verifica emergesse un aggravio del carico d'incendio dell'impianto, il gestore dovrà adempiere a quanto disposto in merito dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i.;

1.6) in fase di messa a regime del nuovo impianto di abbattimento, di cui al successivo punto 5.4) dovranno essere verificate le previsioni progettuali riportate nell'elaborato "Schema di Flussi COT E1" allegato alla comunicazione di aggiornamento, sulla base dei dati rilevati dal monitoraggio in continuo dei COT a monte e a valle del nuovo impianto di abbattimento. Sulla base dei risultati ottenuti, l'Azienda potrà proporre eventuali aggiustamenti dei valori di portata aspirata dalle singole tubazioni. In particolare si ritiene opportuno che vengano rivalutati in fase di messa a regime i flussi di aria aspirata dalle seguenti strutture: VS11A-VS11B-VS11C serbatoi da TK150 a TK157. I risultati delle verifiche di cui sopra dovranno essere trasmessi all'Ente in intestazione e all'ARPA Dipartimento di Torino prima della conclusione della fase di messa a regime;

1.7) i lavori previsti dal progetto approvato dovranno essere realizzati entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento.

MODIFICHE ALLA SEZIONE 6 DELL'ALLEGATO ALL'AIA N. 47-7393 DEL 6/3/2014 E S.M.I. PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI.

A decorrere dalla data di fine lavori comunicata secondo quanto previsto al precedente punto 1.3), il punto 6.3) della sezione 6 è sostituito con il seguente.

6.3) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- i risultati degli autocontrolli alle emissioni effettuati con la frequenza e le modalità stabilite al precedente punto 5.8) della sezione 5;
- riepilogo dei guasti/malfunzionamenti degli impianti di abbattimento emissioni e gli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per la loro risoluzione.

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, il punto 6.5) della sezione 6 è sostituito con il seguente.

6.5) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3, con la frequenza individuata nel Piano di Ispezione Regionale emanato con D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale compreso l'eventuale campionamento e l'analisi delle emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, alla sezione 6 è aggiunto il seguente punto:

6.6) DATI E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

La sezione 5 dell'allegato alla Determinazione n. 47-7393 del 6/3/2014 e s.m.i. è interamente sostituito con quanto segue a decorrere dalla data di fine lavori comunicata secondo quanto previsto al precedente punto 1.3).

SEZIONE 5 -PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

5.1) Gli impianti devono essere realizzati e gestiti in modo tale da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione. In condizioni diverse dal normale esercizio vale quanto disposto allo specifico capitolo;

5.2) i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni allegato alla presente sezione rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso degli inquinanti che possono essere emessi in atmosfera nell'esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento;

5.3) il gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari ad evitare o, qualora ciò non sia tecnicamente possibile, ridurre le emissioni diffuse provenienti dall'installazione, prevedendone il loro convogliamento se tecnicamente fattibile;

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI

5.4) la data di avviamento degli impianti nuovi e/o modificati (camino E1, camino E2 e camino E1bis), deve essere comunicata all'Ente Scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Orbassano con un anticipo di almeno quindici giorni, secondo quanto stabilito all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro sessanta¹ giorni dalla data di avviamento di cui sopra;

5.5) per i camini sopra indicati, il gestore dovrà procedere agli autocontrolli iniziali previsti all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. A tal fine, entro i trenta giorni successivi alla data di messa a regime (periodo di marcia controllata), il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi, nelle condizioni più gravose di esercizio, determinando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni, con le metodiche previste al successivo punto 5.11). Durante gli autocontrolli iniziali dovrà essere rilevato anche il parametro polveri totali nelle emissioni provenienti dal camino E1 ed il parametro C.O.T. nelle emissioni provenienti dal camino E1bis. È consentito al gestore, per motivate ragioni legate all'attività di stabilimento o metereologiche, differire i termini sopra stabiliti, inviando preventivamente apposita comunicazione all'Ente Scrivente in cui deve essere riportata la nuova data in cui è programmato il campionamento;

5.6) gli altri camini riportati nel Quadro Emissioni si considerano esistenti ai fini degli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

5.7) i risultati degli autocontrolli iniziali devono essere trasmessi all'Ente Scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Orbassano entro sessanta giorni dalla data di effettuazione. Per la presentazione dei risultati deve essere utilizzato il modello CONTR.E:

¹ Il termine di sessanta giorni si ritiene congruo in relazione alla necessità di effettuare in fase di messa a regime le verifiche sulle portate aspirate prescritte al precedente punto 1.6)

adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 e disponibile sul sito internet istituzionale www.cittametropolitana.torino.it/ambiente;

MONITORAGGIO E CONTROLLI PERIODICI ALLE EMISSIONI

5.8) il gestore deve procedere al rilevamento periodico degli effluenti gassosi, nelle più gravose condizioni di esercizio, rilevando i parametri riportati nel Quadro Emissioni, con la frequenza ivi riportata (colonna "Frequenza Autocontrolli"). La frequenza di effettuazione degli autocontrolli, decorre dalla data di effettuazione degli autocontrolli iniziali di cui al precedente punto **5.5)**;

5.9) la data di effettuazione degli autocontrolli periodici deve essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni all'Ente Scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Orbassano. È consentito al gestore, per motivate ragioni legate all'attività di stabilimento o metereologiche, differire i termini sopra stabiliti, inviando preventivamente apposita comunicazione all'Ente Scrivente in cui deve essere riportata la nuova data in cui è programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione degli autocontrolli è il 31 dicembre dell'anno solare in cui cade la periodicità;

5.10) i risultati degli autocontrolli periodici devono essere trasmessi con le modalità e le frequenze riportate al punto **6.3)**, sezione **6** dell'allegato all'AIA n. 47-7393 del 6/3/2014 e s.m.i. così come modificato dal presente provvedimento.

5.11) per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo dei vari parametri prescritti nel Quadro Emissioni sono quelli riportati nella tabella che segue:

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
C.O.T.N.M.	UNI EN 12619:2013*	
CO	UNI EN 15058:2006	
Composti sulfurici (come H₂S)	NIOSH 6013:1994*	
NH₃	UNICHIM 632 Man. 122:1986	
HCN	NIOSH 7904 (campionamento) - NIOSH 6010 (analisi)	
Cr	UNI EN 14385:2004	
Velocità e portata	UNI 16911-1:2013	ISO 10780:1994

*allegato III parte VI della Parte V del D.Lgs. 152/2006: n°3 campionamenti della singola durata di 30'.

Il gestore può utilizzare metodi differenti da quelli indicati, purchè garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata. Per i parametri PCDD, PCDF e PCB le metodiche analitiche devono essere preventivamente concordate con ARPA;

5.12) deve essere oggetto di misurazione in continuo:

- la concentrazione di C.O.T. in corrispondenza della sezione di ingresso e di uscita dell'impianto di abbattimento afferente al camino E1 (RTO);
- la concentrazione di C.O.T. in corrispondenza della sezione di ingresso e di uscita dello stadio a carboni attivi di emergenza a servizio del camino E1;

- la concentrazione di C.O.T. in corrispondenza della sezione di ingresso e di uscita dello stadio a carboni attivi a servizio dell'impianto di abbattimento afferente al camino E2.

La misurazione deve essere effettuata mediante idonei strumenti, opportunamente calibrati secondo la documentazione trasmessa dal gestore e depositata agli atti dell'Ente in intestazione. Per tali strumenti deve essere prevista la registrazione in continuo dei dati rilevati, secondo le modalità già in essere presso l'installazione.

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

5.13) I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. Devono essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

5.14) la sigla identificativa dei punti di emissione indicati nel Quadro Emissioni deve essere riportata in modo visibile sui rispettivi camini;

5.15) al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione dell'oro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto, ad esclusione dei camini non soggetti ad autorizzazione. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

5.16) tutte le tubazioni di convogliamento delle emissioni in atmosfera a servizio degli impianti dell'installazione devono essere mantenute in efficienza e, a tal fine sottoposte a periodici interventi manutentivi, al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

RTO-Rigenerative Thermal Oxidiser

5.17) La temperatura degli effluenti all'interno della camera di combustione deve essere mantenuta ad un valore non inferiore a 850 °C per un tempo di permanenza non inferiore ad 1 s;

5.18) la temperatura degli effluenti all'interno della camera di post-combustione, deve essere controllata tramite apposite sonde posizionate secondo quanto indicato nella documentazione progettuale depositata agli atti dell'Ente Scrivente. In aggiunta alle sonde già previste si prescrive che vengano installate altre due sonde, posizionandole ai lati opposti della camera di combustione;

5.19) il controllo della temperatura deve avvenire in continuo e i dati rilevati dalle sonde devono essere registrati e tenuti a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo per almeno un anno, presso l'installazione in oggetto;

5.20) il sistema di controllo deve essere in grado di rilevare e registrare tutti i malfunzionamenti dell'RTO e della strumentazione accessoria di cui è dotato. Il sistema di controllo deve, inoltre, prevedere l'attivazione automatica di un allarme acustico e/o luminoso sul pannello di controllo;

5.21) il sistema di controllo deve governare almeno le seguenti parti o strumentazioni dell'impianto:

- valvole di controllo del funzionamento ciclico e del flussaggio di aria pulita per il lavaggio di ciascuna torre rigenerativa;

- bruciatore principale;

- sonde per il rilevamento in continuo della temperatura in camera di combustione, predisposte con un allarme corrispondente alle soglie di altissima e bassissima temperatura nella camera di combustione;
- valvola di attivazione dell'impianto di emergenza a carboni attivi per in trattamento delle emissioni in caso di necessità di bypassare l'RTO.

TORRI DI LAVAGGIO AD UMIDO - SCRUBBER

5.22) Le torri di lavaggio devono essere dotate di idonea strumentazione per la misura dei parametri di processo e di un sistema di dosaggio automatico dei reagenti nelle soluzioni di lavaggio, qualora previsti, come indicato negli elaborati progettuali allegati alla comunicazione del 29/6/2016, di prot. C.M.T. n. 80820 del 30/6/2016 e successive integrazioni. Se non già presente, le pompe di ricircolo a servizio degli scrubber dovranno essere dotate di un sistema di allarme che segnali eventuali interruzioni di funzionamento;

5.23) con cadenza almeno mensile il gestore dovrà effettuare la verifica di taratura dei pH-metri e redox-metri nonché una verifica generale di funzionalità di tutti i dispositivi di controllo e di flusso dell'impianto di abbattimento ad umido.

FILTRI A CARBONE ATTIVO

5.24) I filtri a carbone attivo devono possedere le caratteristiche riportate nella documentazione progettuale depositata agli atti dell'Ente scrivente, con particolare riferimento al tempo di permanenza ed alla velocità di attraversamento. Al fine di evitare il desorbimento delle sostanze inquinanti adsorbite, la temperatura degli effluenti gassosi in ingresso ai filtri non deve essere superiore ai 45° e l'umidità relativa deve essere inferiore al 60%;

5.25) i carboni attivi devono essere sostituiti con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del carico inquinante rilevato periodicamente, tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 15 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impegnato;

5.26) il gestore deve compilare e rendere disponibile agli Organi di controllo e vigilanza un registro dedicato per ciascun adsorbitore a carboni attivi sul quale dovrà riportare la data di sostituzione, la quantità e la tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito. La periodicità di sostituzione dei carboni attivi afferenti ai camini E1 (carboni di emergenza) ed E2 deve risultare coerente con gli esiti dei rilevamenti di C.O.T. in continuo di cui al precedente punto **5.12)** e, in ogni caso, per il camino di emergenza E1 non può superare le 400 ore di esercizio. Tali registri dovranno essere conservati in stabilimento per almeno tre anni, insieme alle fatture di acquisto aventi rilevanza per la normativa fiscale delle nuove cariche di carbone attivo.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

5.27) In caso di guasto, malfunzionamento o interventi di manutenzione programmata dell'RTO, il gestore deve provvedere a mettere in atto nel tempo tecnico più breve possibile le seguenti azioni:

- comunicazione all'Ente scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Orbassano dell'evento, della sua tipologia e delle tempistiche previste per la sua risoluzione;
- immediata sospensione delle attività di stabilimento le cui emissioni afferiscono all'RTO, e

rimodulazione delle portate aspirate da quelle sezioni di stabilimento che non possono essere sospese (ad. es. impianto CFB), tenendo conto della necessità di garantirne comunque la captazione ed il trattamento nel sistema di emergenza;

- attivazione del filtro a carboni attivi di emergenza, verificandone preventivamente il grado di saturazione sulla base delle ore di funzionamento previste a progetto e di quelle di esercizio;
- comunicazione all'Ente scrivente, ARPA Dipartimento di Torino e Sindaco del Comune di Orbassano, dell'avvenuta risoluzione dell'evento e del ripristino delle normali condizioni di esercizio;

5.28) in caso di guasto, malfunzionamento o interventi di manutenzione programmata degli altri impianti di abbattimento a servizio dell'installazione, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione, il gestore deve provvedere a mettere in atto nel tempo tecnico più breve possibile le seguenti azioni:

- comunicazione all'Ente scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Orbassano dell'evento, della sua tipologia e delle tempistiche previste per la sua risoluzione;
- interruzione o rimodulazione delle attività di stabilimento per evitare o, ove ciò non sia tecnicamente possibile ridurre, le emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione
- comunicazione all'Ente scrivente, ARPA Dipartimento di Torino e Sindaco del Comune di Orbassano, dell'avvenuta risoluzione dell'evento e del ripristino delle normali condizioni di esercizio.

REGISTRAZIONI

5.29) Il Gestore deve annotare su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., gli eventi di interruzione del normale funzionamento dell'RTO e degli altri presidi di abbattimento a servizio dell'installazione e le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva. Tale registro deve essere conservato presso l'installazione a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.

QUADRO EMISSIONI

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrolli ²	Note
				[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[kg/h]			
E1	Impianto chimico fisico biologico (CFB) Impianto trattamento emulsioni (HS) Zona 1 capannone solidi. Area ricondizionamento rifiuti PL28	30000	C.O.T.NM	20	0,6	R.T.O. + carboni attivi di emergenza	I+A I+A I+S	Vedi prescrizione n°5.5. (autocontrolli iniziali parametro "polveri totali"). Per i parametri PCDD/PCDF e PCB la frequenza è semestrale <u>solo</u> per il primo anno di esercizio, poi annuale.
			CO	100	====			
			PCDD/PCDF e PCB	====	====			
E2	Zona 2 capannone solidi, locale filtropresse, vasche Vs6 e VS5	50000	C.O.T.	20	1,0	filtro a maniche + filtro a carboni + torre di lavaggio ad acqua	I+A	
			H ₂ S	5	0,250			
			NH ₃	15	0,750			

² I= iniziale, S= semestrale A= annuale

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrolli ³	Note
				[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[kg/h]			
E1bis	Linee batch di riduzione dei cromati e ossidazione dei cianuri	2000	Cr e suoi composti (come Cr)	0,1	0,0002	Scrubber triplo stadio acido+basico/ossidativo ⁴	I+A	Vedi nota piè di pagina Vedi prescrizione n°5.5 (misura C.O.T. autocontrolli iniziali).
			Cianuri (come HCN)	0,1	0,0002 0,030			
			NH ₃	15				
E3	Area Amianto PL28	11000	Polveri di cui amianto	3 0,1	0,270 0,009	filtro assoluto	=====	
E4	Officina	3000	Polveri Totali	10	0,11	filtro a tasche	=====	
E5	Gruppo di trigenerazione	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. punto 1 lett. dd, parte prima dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..						
E6	Centrale termofrigorifera							

³ I= iniziale, S= semestrale A= annuale

⁴ secondo le specifiche progettuali l'impianto di abbattimento lavora in modo differente a seconda del tipo di lavorazione in atto. Nel caso di trattamento delle emissioni provenienti dalla riduzione dei cromati il trattamento è costituito da un primo lavaggio in torre con soluzione acquosa di acido solforico e bisolfito di sodio, secondo lavaggio con soluzione acquosa di idrossido di sodio e ipoclorito di sodio. Nel caso di trattamento delle emissioni provenienti dall'ossidazione dei cianuri è previsto un lavaggio singolo con soluzione acquosa di idrossido di sodio e ipoclorito di sodio.